



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17029

Torino, 24 luglio 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 17.7.2017 a Benevagienna tra Augusta Benese e Neivese (serie C2);
- Rilevato in fatto che i) durante la gara un non identificato sostenitore della Neivese protestava con arroganza e veemenza per le decisioni arbitrali, rivolgendo all'Arbitro espressioni offensive; ii) il giocatore SANDRI Marco (Neivese) non ha salutato l'Arbitro ed i giocatori avversari a fine incontro
- Considerato in diritto che i) la condotta del sostenitore della Neivese è sanzionata dall'art. 12.1 lett. a) Reg. Fed. di Giustizia ed è imputabile alla Neivese in forza dell'art. 3.2 lett. b) Reg. Fed. di Giustizia; ii) la condotta del giocatore SANDRI Marco (Neivese) non è conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva (*fair play*) (art. 1 comma 2 Reg. Fed. Giustizia) ed è sanzionata dall'art. 10.1 lett. c) n. 1 e dall'art. 11 del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge alla Neivese la sanzione della deplorazione, rivolgendo alla stessa una nota di biasimo per l'operato del suo sostenitore.

infligge al giocatore SANDRI Marco (Neivese) la sanzione dell'ammonizione, rimproverandolo ed invitandolo ad astenersi da commettere altre infrazioni analoghe;

Il Giudice Sportivo

avv. Gianni Martino